



## CIRCOLARE

**SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE**

**Data** 19/12/2008

**EAL-14A**

### **DESIGNAZIONE DELLE COMPAGNIE AEREE PER L'ACCESSO AL TRAFFICO EXTRACOMUNITARIO**

*L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa..*



INDICE

1. PREMESSA E SCOPO	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
4. PROCEDURA	7
4.1 ACCORDI AEREI	7
4.2 ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI TRAFFICO	8
4.3 DESIGNAZIONE DEL VETTORE PRESSO IL PAESE TERZO INTERESSATO	11
4.4 MANCATA O PARZIALE ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	11
4.5 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI SERVIZI	12
5. STIPULA DELLA CONVENZIONE	12
6. DECORRENZA	13
7. NORME TRANSITORIE	13
 Allegato: Convenzione per l'attribuzione di servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari	  14



## Circolare

**EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008 pag. 4 di 20

### 1. PREMESSA E SCOPO

A seguito dell'emanazione del Provvedimento 12 settembre 2007 del Ministero dei Trasporti (Atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea, relativo a istanze presentate da compagnie aeree) che ha abrogato e sostituito la Direttiva del Ministero dei Trasporti del 7 luglio 2000, si è ravvisata la necessità di procedere ad una revisione della Circolare EAL 14 del 22 febbraio 2007 sulla designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario emanata in attuazione del D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 recante "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione a norma dell'art. 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265", come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 15 marzo 2006 n. 151 .

La Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione ha reso necessario procedere ad una nuova regolamentazione per la designazione dei vettori che accedono al mercato extracomunitario.

In particolare, la nuova formulazione dell'art. art 785 c. nav. (vettori designati) stabilisce, al comma 2, che i rapporti tra ENAC ed i vettori sono regolati da una Convenzione ed al comma 3, che la scelta dei vettori deve avvenire in base a criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

L'accesso al mercato internazionale extracomunitario del trasporto aereo è assentito da ciascuno Stato sulla base di intese bilaterali o multilaterali che definiscono i diritti di traffico e i termini di esercizio dei servizi aerei di linea e, qualora detti accordi lo prevedano, dei servizi non di linea.

Lo svolgimento dei servizi aerei intracomunitari dei vettori aerei appartenenti all'Unione Europea è liberalizzato, come pure sono liberalizzati nei confronti dei vettori comunitari i diritti di traffico all'interno del territorio nazionale (diritto di cabotaggio). L'esercizio di detti diritti è regolato dal Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.



## Circolare

**EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008 pag. 5 di 20

Per diritti di traffico si intendono i diritti di operare servizi aerei per il trasporto di passeggeri, merci e/o posta tra due o più Stati per scopi commerciali, scambiati a seguito di negoziazioni bilaterali o multilaterali.

La presente Circolare disciplina la procedura attraverso la quale l'ENAC attribuisce ai vettori nazionali e comunitari i servizi aerei extracomunitari che fanno parte del proprio portafoglio di diritti di traffico, designa detti vettori presso le Autorità aeronautiche dello Stato con il quale sono stati stipulati gli accordi di traffico e stipula con detti vettori le convenzioni che disciplinano l'operatività dei servizi attribuiti.

Se le intese bilaterali o multilaterali lo richiedono, la designazione viene effettuata tramite scambio di "Note Diplomatiche"; in tal caso l'ENAC trasmette il provvedimento di designazione alla Direzione Generale del Ministero degli Affari Esteri competente per area geografica, per il successivo inoltro alle strutture diplomatiche presso il Paese terzo.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

In materia di diritti di traffico le fonti normative sono:

- Decreto Legislativo 9 maggio 2005 n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione, a norma dell'art. 2 della Legge 9 novembre 2004, n. 265), come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2006 n. 151, in particolare il Capo II del Titolo VI articoli 784 e seguenti;
- Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
- Trattato che istituisce la Comunità Europea firmato a Roma il 25 marzo 1957, con specifico riferimento all'articolo 43 del medesimo – il diritto di stabilimento;
- Accordo sullo Spazio Economico Europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992, ed il Protocollo di emendamento firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993;
- Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità Europea e la Federazione Svizzera firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
- Regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione);



## Circolare

**EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008

pag. 6 di 20

- Regolamento (CE) n.847/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi;
- D. M. 7 luglio 2000 – Atto d'indirizzo per l'avvio e la negoziazione di accordi di traffico aereo con Paesi terzi – pubblicato su G.U. Serie Generale n. 230 del 2 ottobre 2000;
- Provvedimento del Ministero dei Trasporti- 12 settembre 2007 – Atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione Europea relativo a istanze presentate da compagnie aeree – pubblicato su G.U. Serie Generale n. 250 del 26 ottobre 2007.

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Circolare si applica ai servizi extracomunitari di linea operati da vettori nazionali e comunitari stabiliti in Italia, con riferimento agli accordi aerei bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia e dall'Unione europea.

La definizione di servizio di trasporto aereo di linea è fornita sotto il profilo generale dalla Convenzione di Chicago, nonché dal Regolamento (CE) n. 1008/2008 laddove all'articolo 2 punto 16) viene qualificato come "servizio aereo di linea" una serie di voli che presenta le seguenti caratteristiche:

- a) su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
- b) i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti: in base a un orario pubblicato, oppure con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente.

I servizi di trasporto aereo di linea presentano pertanto le seguenti caratteristiche:

- a) su ciascun volo debbono essere disponibili un numero di posti da acquistare su base individuale, che soddisfi tale domanda di trasporto individuale;
- b) il collegamento tra due o più aeroporti deve essere assicurato regolarmente, con frequenze tali da costituire una evidente serie sistematica di voli, per almeno una stagione di traffico;

- c) la diffusione e la vendita dei servizi all'utenza debbono esser affidate a sistemi che ne garantiscano la pubblicità (GDS, Web, etc).

#### 4. PROCEDURA

La designazione da parte di ENAC di un vettore presuppone:

- a) il possesso di un certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità in accordo all'Allegato III del Regolamento (CEE) n. 3922/1991 e di una licenza di esercizio in corso di validità rilasciata a norma del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- b) che il vettore sia stabilito in Italia;
- c) la vigenza di un accordo aereo bilaterale o multilaterale;
- d) l'attribuzione dei diritti di traffico da parte di ENAC.

##### 4.1 Accordi aerei

Gli elementi atti ad orientare le linee di espansione del portafoglio dei diritti di traffico sono:

- l'analisi e la correlazione dei dati statistici;
- le richieste degli operatori del settore che devono essere corredate da adeguata dimostrazione della concreta ed attuale sostenibilità degli operativi;
- il programma di sviluppo del trasporto aereo globalmente inteso;
- l'indice di utilizzazione dei diritti di traffico da parte dei vettori designati;
- l'osservazione delle tendenze del mercato internazionale;
- lo studio della normativa internazionale ed europea.

Nella fase negoziale delle consultazioni bilaterali il riferimento normativo è costituito dall' Atto di indirizzo per l'avvio e la negoziazione di accordi di traffico aereo con paesi terzi, di cui al D.M. 7 luglio 2000.

La negoziazione degli accordi aerei e delle relative modifiche è svolta di norma dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'ENAC ha la responsabilità di rappresentare le esigenze del mercato e, nei casi in cui non ha la direzione del negoziato, affianca il Ministero in tutto il percorso della trattativa.

L'accordo o la modifica di un accordo esistente e della relativa Tabella delle rotte vengono



## Circolare

**EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008 pag. 8 di 20

siglati dai Capi delle delegazioni. La firma e la ratifica dell'Accordo, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è di competenza del Ministero degli Affari Esteri.

Le cosiddette intese "semplificate", (Memorandum of Understanding, Minute Concordate etc.) che costituiscono lo strumento normalmente utilizzato per la modifica sotto il profilo tecnico-operativo degli accordi vigenti, vengono invece direttamente firmate dai Capi delle delegazioni al termine della negoziazione.

Ai sensi del Regolamento (CE) n.847/2004, la conclusione di un nuovo accordo in materia di servizi aerei o la modifica di un accordo vigente sono consentite a condizione che vengano inserite le clausole comunitarie tipo che, tra l'altro, prevedono l'attribuzione dei diritti di traffico di parte italiana ai vettori nazionali, ai vettori comunitari ed ai vettori di Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, purchè stabiliti in Italia.

### **4.2 Assegnazione dei diritti di traffico**

I diritti di traffico che si rendono disponibili a seguito della conclusione di nuovi accordi, della modifica di quelli vigenti, ovvero in conseguenza della dismissione dei diritti già operati, sono affidati, sulla base delle procedure di seguito indicate, ai vettori stabiliti in Italia in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 785 del Codice della Navigazione ed in base al COA rilasciato agli stessi .

La Direzione Trasporto Aereo dell'ENAC pubblica il testo degli accordi aerei sul sistema web della Commissione Europea, Communication & Information Resource Centre Administrator (CIRCA), per la informativa delle Autorità aeronautiche dei Paesi dell'Unione Europea.

I diritti di traffico disponibili sono comunicati dalla Direzione Trasporto Aereo ai vettori in possesso dei requisiti previsti dagli accordi e dalle disposizioni di legge vigenti e all'Associazione IBAR (Italian Board Airline Representatives).

Tale informativa viene pubblicata sul sito web dell'ENAC .

I vettori aerei nazionali e comunitari in possesso dei requisiti previsti dagli accordi e dalle disposizioni di legge vigenti interessati all'assegnazione dei diritti di traffico debbono far pervenire entro la data e con le modalità indicate nella comunicazione le proprie richieste



**Circolare****EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008 pag. 9 di 20

corredate da un programma operativo per almeno una stagione di traffico IATA corredato dalle informazioni di seguito indicate.

I vettori devono, inoltre, presentare un conto economico relativo alla rotta richiesta con dimostrazione della sostenibilità economica/finanziaria delle attività proposte.

Se l'accordo aereo raggiunto prevede diritti eccedenti o pari rispetto alle richieste pervenute la Direzione Centrale Regolazione Economica attribuisce i diritti stessi ai vettori richiedenti in possesso di licenza di esercizio rilasciata a norma del Regolamento (CE) 1008/2008 e stabiliti in Italia.

Ove invece i diritti di traffico sono limitati, la Direzione Centrale Regolazione Economica attiva una procedura selettiva basata sui criteri sanciti dal Provvedimento del Ministero dei Trasporti del 12 settembre 2007 – Atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione Europea relativo a istanze presentate da compagnie aeree - tramite apposita Commissione.

La medesima procedura selettiva si attiva ogni qualvolta si rendano disponibili diritti di traffico.

La commissione di gara, nominata dal Direttore Centrale Regolazione Economica, valuta le richieste dei vettori sulla base dei parametri di cui al Provvedimento del Ministero dei Trasporti del 12 settembre :

- a) benefici dei consumatori e promozione della competitività del mercato ( max 4 punti);
- b) esercizio diretto da parte del vettore ( max 8 punti);
- c) ampiezza della copertura temporale (anno - stagione – parte di stagione)(max 3 punti);
- d) grado di utilizzazione dei diritti di traffico esistenti, in termini: di punti di inizio e di destinazione e di capacità (max 4 punti);
- e) distribuzione e numero delle frequenze(1 punto a frequenza fino ad un max di 8 punti);
- f) esercizio di una rotta che copra nel modo più diffuso e capillare il territorio nazionale con servizi aerei da/per Paesi terzi (max 8 punti);
- g) articolazione del servizio (scalo di inizio e di destinazione, non-stop, diretto con scalo/i intermedio/i, scalo/i oltre, cambio di aereo) (max 4 punti);
- h) rete attuale e pianificazione dei collegamenti eserciti in proprio e/o tramite altri vettori ( max 5 punti);
- i) tipologia degli aeromobili (max 5 punti);

- l) classi di servizio offerte (max 3 punti);
- m) tariffe scomposte per stagioni (alta, bassa e intermedia), sistemi di vendita aperti all'utenza (max 4 punti);
- n) indicazione circa l'immediata e concreta disponibilità degli aeromobili, ovvero circa le modalità di acquisto e/o finanziamento (max 5 punti);
- o) data di inizio dei servizi (max 5 punti);
- p) esercizio indiretto (modalità operative, rischio commerciale, rapporti contrattuali specifici sulla rotta) (max 4 punti);
- q) eventuali servizi o operazioni già svolte sulla rotta (linea e/o charter e/o tramite code sharing, franchising, wet lease) (max 3 punti).

La Commissione nell'assegnazione dei diritti di traffico tiene conto:

- della coerenza con la struttura e composizione generale dei servizi offerti dall'industria di trasporto aereo;
- della operabilità delle rotte in relazione alle interconnessioni fra i diversi accordi di traffico esistenti ed alle concrete e ragionevolmente prevedibili possibilità di sviluppo;
- della possibilità di integrazione dei collegamenti in essere con ulteriori rotte potenziali, sulla base delle aspettative di evoluzione dei rapporti internazionali;
- dello sviluppo dell'interscambio commerciale e turistico;
- della promozione dell'industria di trasporto aereo e del sistema generale dell'aviazione civile;
- del pluralismo delle imprese;
- dello sviluppo del sistema aeroportuale.

La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può richiedere al vettore elementi integrativi e chiarimenti fissando un termine per il riscontro.

La mancata, ritardata o difforme attivazione (es. attivazione sulla rotta di un numero di frequenze inferiore a quelle prospettate), così come l'interruzione o sospensione del servizio per un'intera stagione di traffico, saranno assunti come elementi negativi per la valutazione delle successive assegnazioni di ulteriori rotte (riduzione del punteggio ottenuto in sede di gara fino ad un massimo del 20% del punteggio ottenuto), fatti salvi i casi dovuti a forza maggiore o circostanze eccezionali non imputabili al vettore.

Il processo di selezione si conclude entro sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso con provvedimento motivato. La Direzione Centrale Regolazione Economica comunica ai vettori interessati l'esito della selezione.

E', altresì, data comunicazione dell'esito del procedimento di assegnazione delle rotte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale del Trasporto Aereo.

A salvaguardia dell'assegnazione sarà:

- Applicato d'ufficio o a seguito di istanza da parte di altri interessati il principio dello "use or lose it" per mancata attivazione, ritardo nell'attivazione, attivazione parziale, sospensione o interruzione del servizio, qualora non dipendenti da cause di forza maggiore e riconosciute dall'ENAC;
- Sospeso o revocato l'affidamento per mancato rispetto degli standard previsti;
- Posto il divieto di cessione delle concessioni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

#### **4.3 Designazione del vettore presso il paese terzo interessato**

Verificato il possesso dei requisiti per accedere al mercato e/o a seguito dell'esito del processo di selezione e dell'attribuzione della rotta, l'ENAC provvede a designare la/e compagnia/e aerea/e interessata/e presso lo Stato terzo.

I diritti di traffico per i quali i vettori sono stati designati non possono essere ceduti, pena la decadenza dalla titolarità dei diritti stessi, salvo preventiva autorizzazione dell'ENAC.

#### **4.4 Mancata o parziale attivazione dei servizi**

L'assegnatario dei diritti di traffico è tenuto ad operare tutti i servizi per i quali è stato designato a decorrere dalla data indicata dal vettore stesso nella richiesta di partecipazione alla gara.

La mancata o parziale attivazione dei servizi comporta la decadenza dal diritto di esercitare i servizi medesimi, a meno che l'interessato dimostri che la mancata o parziale attivazione dei collegamenti è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ad esso non imputabili.



## Circolare

EAL 14 A

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008

pag. 12 di 20

La Direzione Centrale Regolazione Economica, nel caso in cui i servizi non vengano attivati, o se attivati vengano successivamente interrotti e/o i diritti di traffico vengano utilizzati solo parzialmente per una stagione di traffico, assegna al vettore un termine perentorio di 15 giorni per l'attivazione o ripristino della regolare pianificazione stagionale.

Se entro tale termine il vettore non attiva o ripristina i servizi con la frequenza e la regolarità richiesta, il vettore decade dal servizio e la Direzione Centrale Regolazione Economica dà comunicazione della revoca dei diritti medesimi alla compagnia interessata. I diritti vengono resi disponibili per la riassegnazione.

### **4.5 Interruzione o sospensione dei servizi**

Nel caso in cui il vettore intenda interrompere o sospendere un collegamento dovrà darne comunicazione motivata alla Direzione Centrale Regolazione Economica con un preavviso di almeno 15 giorni, esponendone le ragioni, precisando le modalità di riprotezione dei passeggeri già prenotati.

Nel caso di interruzione e/o sospensione l'Ente si riserva la possibilità di esperire una procedura selettiva per l'assegnazione provvisoria dei diritti non utilizzati.

L'ENAC, qualora ritenga che il servizio non possa essere disattivato o sospeso, chiede al vettore la continuazione dell'esercizio del collegamento, ovvero indica un termine congruo per la riattivazione.

Se il collegamento non viene riattivato entro il termine assegnato, il vettore decade dal diritto di esercitare il servizio e la Direzione Centrale Regolazione Economica dà comunicazione della revoca dei diritti medesimi alla compagnia interessata. I diritti vengono resi disponibili per la riassegnazione.

## **5. STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Ai sensi dell'art. 785 del Codice della Navigazione, i rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una Convenzione il cui schema tipo è allegato alla presente Circolare (Allegato 1). La Convenzione stabilisce le condizioni di esercizio del servizio, gli obblighi dei vettori nonché, in caso di inosservanza, le relative sanzioni.

**Circolare****EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008

pag. 13 di 20

La Convenzione è corredata da un Allegato (Allegato "A"), che costituisce parte integrante della Convenzione stessa, nel quale sono registrate le rotte oggetto di designazione e la relativa data di decorrenza. L'Enac procede unilateralmente alla revisione, modifica e/o integrazione del predetto Allegato dandone comunicazione al vettore ogni qualvolta si renda necessario.

**6. DECORRENZA**

L'efficacia della presente circolare decorre dalla data di emissione; essa sostituisce integralmente la Circolare EAL 14 del 22 febbraio 2007 sulla designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario.

**7. NORME TRANSITORIE**

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente Circolare i vettori già titolari di diritti di traffico per i quali sono stati designati stipulano con l'ENAC la Convenzione, previa verifica dell'effettivo esercizio dei diritti stessi.

Le Convenzioni già stipulate si conformano direttamente alla presente Circolare.

Il Direttore Generale  
Com.te Silvano Manera

**Allegati:**

- Allegato 1: Convenzione per l'affidamento dei servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari.

**Circolare****EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008

pag. 14 di 20

## Allegato 1

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA  
EXTRACOMUNITARI

L'anno ....., il mese di ....., il giorno ....., nella sede dell'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Viale Castro Pretorio, 118 , 00185 Roma,

tra

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC (d'ora in avanti denominato ENAC), rappresentato dal Direttore Centrale Regolazione Economica, .....

e

la Società ..... (d'ora in avanti denominata .....) con sede in ....., iscritta nel Registro delle Imprese di ..... come da certificato allegato alla presente convenzione, rappresentata dal ....., domiciliato per la carica presso la sede della Società,

## PREMESSO

- che l'art. 785, 1° comma, del Codice della Navigazione, così come modificato dal Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione a norma dell'art. 2 della Legge 9 novembre 2004, n. 265) come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 15 marzo 2006 n. 151, stabilisce che i servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari sono svolti, per la parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato Membro dell'Unione Europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino;
- che ai sensi dell'art. 785, 3° comma del Codice della Navigazione ENAC ha designato ..... per operare i servizi di trasporto aereo di cui all'Allegato A;
- che ..... è stabilita in Italia;
- che ..... è in possesso di Certificato di Operatore Aereo in accordo all'Allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/1991



## Circolare

**EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008

pag. 15 di 20

- che la predetta ..... è munita di valida licenza di esercizio rilasciata a norma del Regolamento (CE) 1008/2008 del 24 settembre 2008;
- che l'art. 785 del Codice della Navigazione dispone che i rapporti fra ENAC e i vettori designati sono regolati da una Convenzione ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi;
- che la Circolare EAL - 14 A "Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario" individua come servizi di linea, in base alla normativa europea e internazionale, i servizi di trasporto aereo che presentano le seguenti caratteristiche:

a) su ciascun volo debbono essere disponibili un numero di posti da acquistare su base individuale, che soddisfi tale domanda di trasporto individuale;

b) il collegamento tra due o più aeroporti deve essere assicurato regolarmente con frequenze tali da costituire una evidente serie sistematica di voli, per almeno una stagione di traffico;

c) la diffusione e la vendita dei servizi all'utenza debbono essere affidate a sistemi computerizzati o tramite sito web che ne garantiscano la pubblicità.

tra ENAC e .....  
si conviene e si stipula quanto segue

### Art. 1 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto i servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, posta e merci (di seguito i "servizi") sulle rotte internazionali extracomunitarie per i quali la Società è autorizzata all'esercizio in qualità di vettore designato.

L'elenco delle rotte assentite nonché le relative revisioni, modifiche e/o integrazioni sono riportate in Allegato alla presente Convenzione (Allegato "A") di cui forma parte integrante.

L'Enac procede unilateralmente alla revisione, modifica e/o integrazione del predetto Allegato dandone comunicazione a .....

L'assegnatario dei diritti è tenuto ad operare il servizio per il quale è stato designato.

### Art. 2 Durata della Convenzione

La Convenzione ha la durata di anni cinque dalla data della stipula, rinnovabile per ulteriori cinque anni, ove così concordato dalle Parti, entro sei mesi dalla data di scadenza della Convenzione.



## Circolare

**EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008

pag. 16 di 20

L'ENAC, nell'esercizio dell'attività di vigilanza si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione nei casi di cui all'art. 13 della presente Convenzione.

### Art. 3 Esercizio dei servizi

I servizi devono essere espletati con continuità, regolarità, puntualità, capacità adeguata e nel rispetto delle norme sull'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati. In particolare, i servizi operati devono coprire con regolarità l'intero arco temporale di ogni stagione di traffico considerata.

.....è tenuta a notificare all'ENAC qualsiasi cancellazione di un servizio programmato giustificandone i motivi e precisando le modalità con cui sono stati riprotetti.

..... è tenuta, ai sensi dell'art. 1679 del codice civile, al trasporto delle persone e delle cose per tutti i servizi operati in base alle condizioni generali di cui al successivo articolo 7, con le sole limitazioni inerenti alla sicurezza del volo e alle restrizioni operative.

..... deve sottoporre all'approvazione dell'ENAC gli operativi stagionali dei voli almeno 40 giorni prima della loro entrata in vigore, ovvero entro il più breve termine indicato dall'ENAC con motivata richiesta, salvo che disposizioni nazionali o comunitarie non prevedano altrimenti.

Le variazioni di itinerari e frequenze devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'ENAC, di norma, almeno 10 giorni prima dell'operativo programmato.

In relazione all'andamento del mercato ed allo scopo di assicurare la maggiore efficienza ed economicità del servizio, è consentito a ..... di stipulare accordi commerciali con altri vettori, nel quadro delle previsioni delle intese bilaterali e nel rispetto dei principi di libera concorrenza sanciti dalla normativa comunitaria.

I predetti accordi dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'ENAC, ferma restando la responsabilità di ..... nei confronti dell'ENAC, dell'utenza e dei terzi anche per i servizi forniti attraverso altri vettori.

E' altresì consentito al vettore di soddisfare esigenze temporanee con contratti di utilizzazione di aeromobili con equipaggio ( wet lease ) di vettori non comunitari, in accordo a quanto previsto dalla certificazione del vettore, solo se previsto a condizioni di reciprocità e per un periodo non superiore a sette mesi, rinnovabile una sola volta.

..... dovrà, inoltre, rispettare le disposizioni relative alle informazioni ed ai rapporti con gli utenti, alle procedure di reclamo e/o ogni altra disposizione contenuta nella Carta dei diritti del passeggero.

In materia di informazione, compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004, salva l'applicazione di eventuali normative più favorevoli per il consumatore.





## Circolare

**EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008

pag. 17 di 20

In materia di diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006.

In materia di istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo, che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2111/2005 del 14 dicembre 2005.

In materia di assicurazioni si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 785/2004 del 21 aprile 2004, nonché le altre convenzioni internazionali vigenti in materia.

### Art. 4 Cessioni

E' fatto divieto di cedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, i servizi regolati dalla presente Convenzione, pena la decadenza dal servizio ceduto.

Si riconosce comunque alla Società la facoltà di esercitare, in tutto o in parte, mediante Società appartenenti al medesimo Gruppo, ovvero utilizzando aeromobili delle stesse, servizi aerei che formano oggetto della presente Convenzione, a seguito di autorizzazione rilasciata caso per caso dall' ENAC.

### Art .5 Interruzione o sospensione di servizi

Qualora ..... intenda disattivare o sospendere un collegamento dovrà darne comunicazione motivata all'ENAC con un preavviso di almeno 15 giorni, esponendone le ragioni e precisando le modalità di riprotezione dei passeggeri già prenotati.

L'ENAC, qualora ritenga che il servizio non possa essere disattivato o sospeso, chiede a ..... la continuazione dell'esercizio del collegamento, ovvero indica un termine congruo per la riattivazione.

Se il collegamento non viene riattivato entro il termine assegnato, ..... decade dal servizio e i diritti vengono revocati e resi disponibili per la riassegnazione.

### Art.6 Mancata o parziale attivazione dei servizi

La mancata o parziale attivazione dei servizi nella data stabilita nella autorizzazione comporta che il vettore decada dal diritto di esercitare il servizio medesimo, a meno che l'interessato dimostri che la mancata o parziale attivazione del collegamento sia dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non imputabili al vettore.



## Circolare

EAL 14 A

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008

pag. 18 di 20

Nel caso in cui i diritti di traffico per i quali ..... ha ottenuto la designazione non vengano attivati o se attivati vengano successivamente interrotti e/o i diritti di traffico vengano utilizzati solo parzialmente per una stagione di traffico, il vettore medesimo, a seguito di richiamo formale dell'ENAC, ha 15 giorni di tempo per attivare i servizi in base agli operativi programmati ed autorizzati. Se entro tale termine il vettore non attiva o ripristina i servizi con la frequenza e la regolarità richiesta, decade dal servizio e i diritti vengono revocati e resi disponibili per la riassegnazione.

### Art. 7

#### Condizioni generali di trasporto

A cura della Società debbono essere rese note al pubblico le "Condizioni generali di trasporto".

Le suddette condizioni, in due testi distinti per il trasporto passeggeri e per il trasporto merci, debbono essere predisposte da .....e preventivamente approvate dall'ENAC

### Art. 8

#### Tariffe

..... comunica all'ENAC le tariffe del trasporto di persone e cose.

### Art. 9

#### Disposizioni di sicurezza

..... è obbligata ad adeguarsi alle disposizioni tecnico-operative, in merito all'efficienza degli aerei e relativi equipaggiamenti di sicurezza, all'impiego ed all'addestramento dei piloti emanate dall'ENAC o dalle altre Amministrazioni dello Stato, nonché dagli organi comunitari.

..... applica il Regolamento ENAC del 12 settembre 2006 per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano -

### Art. 10

#### Informazioni e Statistiche

..... è tenuta a fornire all'ENAC, nei tempi indicati nelle relative richieste, le informazioni e i dati statistici concernenti i servizi gestiti. L' ENAC si impegna ad osservare la normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati.

**Circolare****EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008

pag. 19 di 20

**Art. 11  
Convenzioni di viaggio**

Sui servizi operati da ..... hanno diritto di passaggio gratuito, previa richiesta da inoltrare alla Società per ogni singolo viaggio e per i soli viaggi determinati da motivi di servizio, le persone designate dal Direttore Generale dell'ENAC o da suo delegato.

**Art. 12  
Sanzioni**

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14, nel caso di inosservanza delle clausole contenute nella presente Convenzione, previa contestazione dei relativi addebiti e dopo adeguato contraddittorio, la Società è passibile delle seguenti sanzioni:

1. sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
2. sospensione dal servizio da una settimana ad un mese, in caso di reiterate infrazioni debitamente contestate, fermo restando l'obbligo di riprotezione dell'utenza;
3. decadenza dal servizio e conseguente revoca della designazione, previa diffida, qualora lo stesso non venga attivato entro l'inizio programmato, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non imputabili al vettore.

**Art. 13  
Risoluzione della Convenzione**

L'ENAC dichiara risolta la Convenzione:

1. in caso di mancato rinnovo della stessa;
2. qualora ..... decada dal diritto di esercitare tutti i servizi affidati;
3. qualora ..... perda i prescritti requisiti finanziari, tecnici o operativi. .... si impegna ad inviare all'ENAC la documentazione richiesta nell'ambito del monitoraggio espletato in applicazione del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008 finalizzato a verificare la persistenza della idoneità economico/finanziaria ed operativa ;
4. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

**Art. 14  
Soppravvenienza di norme interne, comunitarie e internazionali**

Qualora in vigenza della presente Convenzione entrino in vigore norme interne, comunitarie ed internazionali o vengano concluse intese governative bilaterali, di cui l'Italia è parte, che siano applicabili anche ai rapporti in essere e che siano incompatibili con le clausole della Convenzione stessa, queste ultime perdono ogni efficacia.

Per .....

Per ENAC



**Circolare**

**EAL 14 A**

Designazione delle Compagnie Aeree per l'accesso al traffico extracomunitario

19/12/2008

pag. 20 di 20

ALLEGATO "A" alla Convenzione  
LA SOCIETA' .....

E' DESIGNATA PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI INTERNAZIONALI DI LINEA  
EXTRACOMUNITARI SULLE ROTTE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI :